Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 272 del 25 ottobre 1968

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 25 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 che ha approvato le convenzioni stipulate il 24 giugno 1964 tra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è stata confermata ai predetti istituti di credito, per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1965, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dello Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria;

Considerato che le predette convenzioni, per effetto di tacita proroga prevista negli articoli 15 e 16 delle stesse, sono scadute il 31 dicembre 1967;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'amministrazione di provvedere al rinnovo delle suddette convenzioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stipulate in data 16 aprile 1968 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e col quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate il 16 aprile 1968 con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, con l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con il Monte dei paschi di Siena, con il Banco di Santo Spirito, con il Banco di Sardegna, con il Banco di Napoli, con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è confermata ai predetti istituti di credito, per il biennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1969, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1968
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 203

Rinnovo della convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, rappresentato dal suo presidente prof. dott. Luciano Jona, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, rinnovata con modificazioni per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1946, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta (Regione).

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 7.500 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'istituto.

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 o dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Torino. Le somme introitate per la distribuzione dei valori bollati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, dovranno essere versate, invece, presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.

All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto lo istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente lo ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al magazzino compartimentale dell'istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono a carico dell'istituto.

Art. 10.

L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'amministrazione delle finanze e dell'istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in

cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete all'istituto la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 23.000 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 23.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze, rappresentanze o istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto bancario San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto bancario San Paolo dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto bancario San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga a confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 225 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 %, intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Presidente dell'Istituto bancario
San Paolo di Torino
Luciano JONA

Registrato al n. 13884, *modello II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 3.307.920 (*lire tremilionitrecentosettemilanovecentoventi*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Acqui Terme	Alessandria	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
2	Alessandria	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
3	Casale Monferrato	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
4	Murisengo	Id.	Banca popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
6	Occimiano	Id.	Banca popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
8	Sale	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
9	Ticineto	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
10	Tortona	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
11	Valenza	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
12	Vignale Monferrato	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
13	Aosta	Aosta	Istituto bancario San Paolo - Filiale
14	Chatillon	Id.	Cassa risparmio di Torino
15	Donnaz	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
16	Asti	Asti	Istituto bancario San Paolo - Filiale
17	Canelli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
18	Castagnole Monferrato	Asti	Istituto bancario San Paolo - Filiale
19	Costigliole d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
20	Mombercelli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
21	Moncalvo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
22	Montafia	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
23	Montegrosso d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
24	Montiglio	Id.	Banca popolare di Novara
25	Nizza Monferrato	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
26	San Damiano d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo Filiale
27	Villafranca d'Asti	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
28	Villanova d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
29	Alba	Cuneo	Istituto bancario San Paolo - Filiale
30	Barge	Id.	Banca popolare di Novara
31	Borgo San Dalmazzo	Id.	Banca popolare di Novara
32	Boves	Id.	Banca popolare di Novara
33	Bra	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
34	Caraglio	Id.	Banca popolare di Novara
35	Carrù	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
36	Ceva	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
37	Chiusa di Pesio	Id.	Banca popolare di Novara
38	Cortemilia	Id.	Banca popolare di Novara
39	Cuneo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
40	Demonte	Id.	Banca popolare di Novara

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
41	Dogliani	Cuneo	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
42	Dronero	Id.	Banca popolare di Novara
43	Fossano	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
44	Garessio	Id.	Cassa risparmio di Torino
45	Limone Piemonte	Id.	Banca popolare di Novara
46	Mondovì	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
47	Ormea	Id.	Cassa risparmio Torino
48	Racconigi	Id.	Banca popolare di Novara
49	Saluzzo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
50	Savigliano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
51	Sommariva del Bosco	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
52	Venasca	Id.	Cassa risparmio di Torino
53	Arona	Novara	Istituto bancario San Paolo - Filiale
54	Baveno	Id.	Banca popolare di Novara
55	Bellinzago	Id.	Banca popolare di Novara
56	Borgomanero	Id.	Banca popolare di Novara
57	Borgoticino	Id.	Banca popolare di Novara
58	Cannobio	Id.	Banca popolare di Intra
59	Domodossola	Id.	Banca popolare di Novara
60	Ghemme	Id.	Banca popolare di Novara
61	Gozzano	Id.	Banca popolare di Novara
62	Gravellona Toce	Id.	Banca popolare di Novara
63	Grignasco	Id.	Banca popolare di Novara
64	Intra (Verbania)	Id.	Banca Popolare di Intra
65	Novara	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
66	Oleggio	Id.	Banca popolare di Novara
67	Omegna	Id.	Banca popolare di Novara
68	Ornavasso	Id.	Banca popolare di Novara
69	Orta San Giulio	Novara	Banca popolare di Novara
70	Pallanza (Verbania)	Id.	Banca popolare di Novara
71	Romagnano Sesia	Id.	Banca popolare di Novara
72	Santa Maria Maggiore	Id.	Banca popolare di Novara
73	Stresa	Id.	Banca popolare di Novara
74	Varallo Pombia	Id.	Banca popolare di Novara
75	Varzo	Id.	Banca popolare di Novara
76	Vogogna	Id.	Banca popolare di Novara
77	Avigliana	Torino	Istituto bancario San Paolo - Filiale
78	Bardonecchia	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
79	Caluso	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
80	Carignano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
81	Carmagnola	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
82	Castellamonte	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
83	Cavour	Id.	Cassa risparmio di Torino
84	Cesana Torinese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
85	Chieri	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
86	Chivasso	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
87	Ciriè	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
88	Cuorgnè	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
89	Forno Canavese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
90	Giaveno	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
91	Grugliasco	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
92	Ivrea	Torino	Istituto bancario San Paolo - Filiale
93	Lanzo Torinese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
94	Moncalieri	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
95	Orbassano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
96	Perosa Argentina	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
97	Pinerolo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
98	Poirino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
99	Pont Canavese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
100	Rivara Canavese	Id.	Banca popolare di Novara
101	Rivarolo Canavese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
102	Rivoli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
103	Susa	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
104	Torino	Id.	Via S. Francesco d'Assisi, angolo via Barbaroux - Sede di Torino
105	Torino	Id.	Via Nizza, 50 - Agenzia di Città n. 6
106	Torre Pellice	Id.	Cassa risparmio di Torino
107	Ulzio	Id.	Cassa risparmio di Torino
108	Venaria Reale	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
109	Vigone	Id.	Istituto bancario Italiano
110	Villar Perosa	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
111	Viù	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
112	Andorno Micca	Vercelli	Banca Popolare di Novara
113	Biella	Vercelli	Istituto bancario San Paolo - Filiale
114	Borgosesia	Id.	Istituto bancario San Paolo Filiale
115	Caresana	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
116	Cigliano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
117	Cossato	Id.	Cassa Risparmio di Biella
118	Crescentino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
119	Gattinara	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
120	Livorno Ferraris	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
121	San Germano Vercellese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
122	Santhià	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
123	Trino	Id.	Istituto bancario San Paolo Filiale
124	Vallemosso	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
125	Varallo	Id.	Istituto bancario San Paolo Filiale
126	Vercelli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
LUCIANO JONA

Rinnovo della convenzione con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rappresentata dal suo delegato ragioniere capo Aldo Bossi e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata dal suo delegato dott. Nicola Carbone entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate sub *B* e *C*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 e sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946 per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidamente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 21.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli istituti.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione, ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere fermo costantemente nel magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori i detti istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Al fine del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale degli istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella Intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e dalla Banca popolare di Milano, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Milano al magazzino compartimentale degli istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece a carico degli istituti.

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa fra la amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nello allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. E' facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete agli istituti la seguente provvigione:

L. 1 % fino ad un importo di L. 50 miliardi;

L. 0,30 % sull'importo eccedente i 50 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e gli istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale degli istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli Uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dello art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente, si obbligano di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato, in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 739.200.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati agli istituti.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per il successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
ALDO BOSSI

p. *La Banca popolare di Milano*
NICOLA CARBONE

Registrato al n. 13885, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 5.513.500 (*lire cinquemilionicinquecentotredicimilacinquecento*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO. — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o di rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Almenno S. Salvatore	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza San Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 1
3	Bergamo	Id.	Cassa di risparmio, largo Bellotti, 5/A
4	Calolziocorte	Id.	Cassa di risparmio, via Roma
5	Caprino Bergamasco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5
6	Caravaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Prata, 5
7	Clusone	Id.	Cassa di risparmio, piazza Orologio, 38
8	Gandino	Id.	Cassa di risparmio, via Castello n. 2
9	Gazzaniga	Id.	Banca popolare di Bergamo, via Marconi, 5
10	Lovere	Id.	Cassa di risparmio, via Cavallotti, 9/A
11	Martinengo	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 14
12	Ponte S. Pietro	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 31
13	Romano di Lombardia	Id.	Cassa di risparmio, via Rubini
14	S. Giovanni Bianco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Rignoni, 51
15	Piazza Brembana	Id.	Cassa di risparmio, via Bellotti, 13.
16	Sarnico	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1
17	Trescore Balneario	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 9
18	Treviglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
19	Verdello	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza Grassi, 4
20	Zogno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 3
21	Breno	Brescia	Banca San Paolo, via Mazzini, 72
22	Brescia	Id.	Banca San Paolo, corso Martiri della Libertà, 13
23	Brescia	Id.	Cassa di risparmio, via Moretto, 38/B
24	Chiari	Id.	Cassa di risparmio, via XXI Aprile, 65
25	Darfo	Id.	Cassa di risparmio, vicolo Rotondo, 2
26	Desenzano del Garda	Id.	Cassa di risparmio, porta Gramsci, angolo corso Battisti
27	Edolo	Id.	Banca Val Camonica, Porro, 14/16
28	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 3/A
29	Iseo	Id.	Cassa di risparmio, via Quadra, 5
30	Lonato V	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 71
31	Lumezzane	Id.	Cassa di risparmio, via Montesuello, 79.
32	Montichiari	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
33	Orzinuovi	Id.	Cassa di risparmio, via Gambara, 1
34	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zamara, 18
35	Pisogne	Id.	Cassa di risparmio, via Nave Corriera
36	Rovato	Id.	Cassa di risparmio, corso Bonomelli, 103
37	Salò	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
38	Verolanuova	Id.	Cassa di risparmio, via Zanardelli
39	Vestone	Id.	Banca San Paolo, via Perlasca, 2
40	Vobarno	Brescia	Cassa di risparmio, via De Zoboli, 13
41	Appiano Gentile	Como	Cassa di risparmio, via della Libertà, 1
42	Asso	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 6
43	Barzanò	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Besana
44	Bellano	Id.	Cassa di risparmio, via Manzoni, 2
45	Bellagio	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Mazzini, 6
46	Brivio	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele, 163
47	Cantù	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
48	Castiglione Intelvi	Id.	Cassa di risparmio, via Torre, 5
49	Cermenate	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1
50	Cernobbio	Id.	Cassa di risparmio, via Regina, 16
51	Como	Id.	Cassa di risparmio, via 5 Giornate, 31
52	Costamasnaga	Id.	Banca popolare di Lecco, via XXV Aprile, 6
53	Erba Incino	Id.	Cassa di risparmio, via XXV Aprile, 24
54	Introbio	Id.	Banca popolare di Lecco, viale della Vittoria
55	Gravedona	Id.	Banca popolare di Lecco, viale Stampa, 1
56	Lecco	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Garibaldi, 2
57	Lecco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 14
58	Mandello Lario	Id.	Cassa di risparmio, piazza Leonardo da Vinci, 1
59	Mariano Comense	Id.	Cassa di risparmio, piazza Roma, 86
60	Menaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 1
61	Merate	Id.	Cassa di risparmio, corso Baslini, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
62	Missaglia	Como	Cassa di risparmio, piazza della Libertà, 4
63	Oggiono	Id.	Cassa di risparmio, via 1° Maggio, 33
64	Olgiate Comasco	Id.	Cassa di risparmio, via Tartini, 1
65	Porlezza	Id.	Cassa di risparmio, via Colombaio, 27
66	Casalmaggiore	Cremona	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 13
67	Castelleone	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
68	Crema	Id.	Cassa di risparmio, via C. Battisti, 4/6
69	Cremona	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 15
70	Isola Dovarese	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 2
71	Piadena	Id.	Banca popolare di Cremona, via Libertà, 34
72	Ostiano	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 4
73	Pizzighettone	Id.	Banca popolare di Cremona, via Garibaldi, 9
74	Robecco d'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
75	Soncino	Id.	Cassa di risparmio, via dei Mersanti, 1
76	Soresina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 2
77	Asola	Mantova	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 13
78	Bozzolo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Europa, 6
79	Castiglione Stiviere	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 1
80	Gonzaga	Id.	Cassa di risparmio, via Principe Santo, 48
81	Mantova	Id.	Cassa di risparmio, corso Libertà, 10/12
82	Ostiglia	Id.	Banca Agricola Mantovana, piazza Cornelio, 8
83	Sermide	Id.	Cassa di risparmio, via Indipendenza, 47
84	Revere	Mantova	Banca Agricola di Mantova, via Umberto I, 8
85	Suzzara	Id.	Banca Agricola Mantovana, via Roma, 3
86	Viadana	Id.	Cassa di risparmio, piazza Matteotti, 2
87	Abbiategrasso	Milano	Cassa di risparmio, piazza 5 Giornate, 4
88	Arluno	Id.	Cassa di risparmio, via Rosmini, 1
89	Besana Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Viarana, 1
90	Binasco	Id.	Cassa di risparmio, via Don Albertario, 11/13
91	Bollate	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 22
92	Carate Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via San Giuseppe, 20
93	Casalpusterlengo	Id.	Cassa di risparmio, piazza del Popolo, ang. via della Libertà
94	Cassano d'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via V. Veneto, 40
95	Castano Primo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini
96	Cernusco sul Naviglio	Id.	Cassa di risparmio, via Uboldo, 14
97	Cinisello Balsamo	Id.	Cassa di risparmio, via Libertà, n. 68
98	Codogno	Id.	Cassa risparmio, via Vitt. Emanuele, 25/27
99	Corsico	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 17
100	Cuggiono	Id.	Cassa di risparmio, piazza Berra, 3
101	Desio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Conciliazione, 2
102	Gorgonzola	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 12
103	Legnano	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 5
104	Legnano	Id.	Banca di Legnano, via Tosi, 2
105	Lissone	Id.	Cassa di risparmio, via Giovanni XXIII, 36

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
106	Lodi	Milano	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 23
107	Magenta	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 11
108	Meda	Id.	Banca popolare di Milano, corso Matteotti, 14
109	Melegnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 13
110	Melzo	Id.	Cassa di risparmio, via F. Bianchi, 7
111	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale via S. Michele del Carso
112	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, corso Porta Romana, 78
113	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, corso XXII Marzo, 29
114	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, via Urbano III, 3
115	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, piazza Napoli, 31
116	Milano	Id.	B.P.M., sede Centrale, piazza Meda, 4
117	Milano	Id.	B.P.M., succursale, piazza Baiamonti, 4
118	Milano	Id.	B.P.M., succursale, corso Buenos Ayres, 36
119	Milano	Id.	B.P.M., succursale, corso Buenos Ayres, 79
120	Milano	Id.	B.P.M., succursale, via Meravigli, 16
121	Milano	Id.	B.P.M., succursale, corso Garibaldi, 73
122	Milano	Id.	B.P.M., succursale, via Agudio, 1
123	Milano	Id.	B.P.M., succursale, viale Piave, 28
124	Milano	Id.	B.P.M., succursale, piazzale Lagosta, 9
125	Monza	Id.	B.P.M., via Zucchi, 28
126	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 17
127	Parabiago	Id.	Cassa di risparmio, via S. Michele, 14
128	Rho	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
129	S. Angelo Lodigiano	Milano	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 13
130	Seregno	Id.	B.P.M., piazza Vitt Veneto, 3
131	Sesto S. Giovanni	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 22
132	Seveso	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi n. 47
133	Vaprio d'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via XXV Aprile, 30
134	Vimercate	Id.	Cassa di risparmio, via C Battisti, 8/C
135	Belgioioso	Pavia	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 15
136	Broni	Id.	Cassa di risparmio, via Emilia, 129
137	Casorate Primo	Id.	Cassa di risparmio, via S Agostino, 10
138	Casteggio	Id.	Cassa di risparmio, viale Stazione, 12
139	Ghignolo Po	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 137
140	Dorno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Bonacossa, 12
141	Garlasco	Id.	Cassa di risparmio, vicolo Conti
142	Mede Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Dante n. 25
143	Mortara	Id.	Cassa di risparmio, via Cavour n. 18
144	Pavia	Id.	Cassa di risparmio, via Varese n. 5
145	Robbio Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 11
146	Sannazzaro Dè Burgundi	Id.	Cassa di risparmio, via A Saffi n. 37
147	Stradella	Id.	Cassa di risparmio, via Palestro, 6
148	Varzi	Id.	Cassa di risparmio, via Mazza n. 47
149	Vigevano	Id.	Cassa di risparmio di Vigevano, piazza Ducale, 43
150	Voghera	Id.	Cassa di risparmio, via Plana, n. 42

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
151	Bormio	Sondrio	Cassa di risparmio, via Roma n. 123
152	Chiavenna	Id.	Cassa di risparmio, piazza Plon-cher
153	Morbegno	Id.	Cassa di risparmio, via Nani, 14
154	Sondrio	Id.	Cassa di risparmio, via Piazzi, 4
155	Tirano	Id.	Cassa di risparmio, via Rajna, 2
156	Angera	Varese	Cassa di risparmio, piazza Par-rocchiale, 10
157	Arcisate	Id.	Cassa di risparmio, viale Ro-ma, 1
158	Busto Arsizio	Id.	B.P.M., via D. Crespi, 1-*bis*
159	Fagnano Olona	Id.	Cassa di risparmio, piazza A. Di Dio
160	Gallarate	Id.	B.P.M., via G. Verdi, 8
161	Gavirate	Id.	Cassa di risparmio, via Caval-lotti, 6
162	Laveno Mombello	Id.	Cassa di risparmio, via Labie-na, 89
163	Luino	Id.	Cassa di risparmio, via 11 Feb-braio, 3
164	Malnate	Id.	Cassa di risparmio, via Car-ducci, 2
165	Saronno	Id.	Cassa di risparmio, via Mar-coni, 14
166	Sesto Calende	Id.	Cassa di risparmio, via dell'Olmo
167	Somma Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, via Maspero n. 2
168	Tradate	Id.	Cassa di risparmio, via Mameli n. 2
169	Varese	Id.	Cassa di risparmio, piazza San Vittore, 5.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
ALDO BOSSI

p. *La Banca popolare di Milano*
NICOLA CARBONE

ALLEGATO *B*

N. 17661 R.

COMITATO ESECUTIVO
della commissione centrale di beneficenza amministratrice della
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
e gestioni annesse
MILANO

Cassa di risparmio delle provincie lombarde
Seduta del giorno 8 gennaio 1968

Presenti i signori:

prof. G. Dell'Amore, presidente;
prof. R. Ferrara, vice presidente;
gr. uff. M. Bordogna, commissario;
dott. B. Cardano, commissario;
prof. C. Masini, commissario;
sig. C. Polli, commissario;
avv. G. Silenzi, commissario;
avv. L. Falaguerra, direttore generale;
avv. G. C. Calchi Novati, segretario capo.

Ragioniere capo riferisce sulle trattative condotte con il Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso, riguardante la gestione del servizio di distribuzione valori bollati nella Lombardia, in unione con la Banca popolare di Milano, per il biennio 1968-69, salvo rinnovo tacito per altro biennio.

Ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, la provvigione di cui all'art. 11 della convenzione in corso verrebbe determinata nella seguente nuova misura:

1 % sui primi 50 miliardi di valori venduti;

0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto.

Chiede pertanto che il comitato esecutivo voglia provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della nuova convenzione per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 1968.

Il comitato esecutivo delibera di delegare il direttore generale avv. Luigi Falaguerra, i vice direttori generali dott. Giovanni Confalonieri e dott. Carlo Lardera, nonchè il ragioniere capo rag. Aldo Bossi, in via fra loro disgiuntiva, alla stipulazione — per conto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed in unione alla Banca popolare di Milano — della

convenzione con il Ministero delle finanze per la distribuzione, a far tempo dal 1° gennaio 1968, dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

Il presidente: f.to prof. G. DELL'AMORE

Il segretario capo: f.to avv. G. C. CALCHI NOVATI

Il direttore generale: f.to avv. L. FALAGUERRA

N. 22360 di repertorio

Conforme all'originale in atti dell'ente sopra indicato.

Milano, 11 gennaio 1968

Timbro e firma Piontelli Luigi di Mario, notaio in Milano.

ALLEGATO C

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunione di lunedì 30 ottobre 1967, ore 16

Sono presenti:

il presidente cav. lav. dott. ing. Guido Jarach;
il vice presidente dott. Lodovico Targetti;
i consiglieri: dott. Laerte Azzoni, dott. Carlo Aldo Bay, cav. lav. dott. arch. Ambrogio Gadola, dott. Goffredo Gramignani, dott. prof. Federico Gualtierotti, dott. ing. Francesco Quaroni, rag. Alessandro Sanchioni, avv. prof. Piero Schlesinger, avv. Giovanni Valcavi, dott. prof. Luigi Venegoni, dott. prof. Tommaso Zerbi;
il presidente del collegio sindacale dott. prof. Romolo Scazzoso;
i sindaci effettivi: rag. Antonino Biraghi e dott. Bruno Fregoni;
il direttore generale dott. Vahan Pasargiklian.

Ha giustificato la sua assenza il dott. ing. Mario Tanci.
Il dott. Carlo Dell'Acqua ha pregato di scusare il suo ritardo.
Assume la presidenza il cav. lav. dott. ing. Guido Jarach e funge da segretario l'avv. prof. Piero Schlesinger.
Il presidente, constatata la presenza degli amministratori e sindaci sopra elencati e quindi la validità della riunione a sensi dell'art. 35 dello statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del presidente.
3. Approvazione di operazioni con amministratori e sindaci a sensi dell'art. 40 dello statuto.
4. Relazione del direttore generale sulla situazione finanziaria al 30 settembre 1967.
5. Relazione sui lavori svolti dalla commissione di presidenza nella riunione del 28 ottobre 1967.
6. Relazione sui lavori svolti dalla commissione di economato nella riunione del 19 ottobre 1967.
7. Relazione sui lavori svolti dalla commissione per lo statuto nella riunione del 23 ottobre 1967.
8. Relazione sui lavori svolti dalla commissione del personale e della previdenza nella riunione del 24 ottobre 1967.
Discussione sulla bozza di «Regolamento del personale».
9. Relazione sui lavori svolti dalla commissione per il fondo di previdenza nella riunione del 27 ottobre 1967 e sui lavori svolti dalla commissione per l'aumento del capitale nella riunione del 27 ottobre 1967.
10. Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

2. Comunicazioni del presidente.

5. Relazione sui lavori svolti dalla commissione di presidenza nella riunione del 28 ottobre 1967.

(*Omissis*).

D) *Rinnovo della convenzione relativa alla gestione del servizio per la distribuzione dei valori bollati in Lombardia.*

Il direttore generale riferisce sulle trattative condotte, in unione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde con il Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso per il biennio 1968-1969, salvo rinnovo tacito per altro biennio.

Ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, l'aggio di cui all'art. 11 della convenzione in corso verrebbe determinato nella seguente misura:

1 % sui primi 50 miliardi di valori venduti;

0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto.

Dopo esauriente discussione, il consiglio all'unanimità delibera di aderire al rinnovo per il 1968-1969, salvo rinnovo per il successivo biennio, della detta convenzione, da stipulare col Ministero delle finanze, per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari della Lombardia e, all'uopo, delega i signori: cav. lav. dott. ing. Guido Jarach, dott. Lodovico Targetti, dott. Carlo Dell'Acqua, avv. prof. Piero Schlesinger, dottor Vahan Pasargiklian, dott. prof. Romolo Scazzoso, dott. Nicola Carbone, rag. Luigi Cogni, perchè anche disgiuntamente in nome e per conto della Banca popolare di Milano abbiano a sottoscrivere la convenzione stessa in unione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

(*Omissis*).

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta. Sono le ore 20,45.

Il presidente: cav. lav. dott. ing. GUIDO JARACH

Il segretario: avv. prof. PIERO SCHELSINGER

N. 40434 del repertorio.

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Scorza, notaio in Milano, iscritto nel ruolo di questo distretto notarile, che quanto sopra è estratto conforme del verbale di adunanza del consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1967, della Banca popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, piazza Meda n. 4, trascritto sul relativo libro verbali, debitamente bollato, vidimato che appare tenuto a norma di legge; libro che mi è stato esibito e che ho restituito previa collazione, con dichiarazione che le parti omesse non modificano nè alterano il contenuto di quelle trascritte.

Milano, addì 13 dicembre 1967

Timbro e firma dott. Nicola Scorza fu Salvatore notaio in Milano.

Rinnovo della convenzione con l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie con sede in Venezia, rappresentato dal suo presidente prof. avv. Feliciano Benvenuti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata con regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata

con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960 approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia e Trieste.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 13.500 milioni di scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variata con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art. 5.

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale, come scorta, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto federale si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, su ordinazione dell'istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto di detti valori e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Venezia al magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'istituto.

Art. 10.

L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, subagenzie delle dette casse, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno essere successivamente determinate d'intesa fra l'amministrazione delle finanze e lo istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'istituto la seguente provvigione:

L. 2,10 % fino ad un importo di L. 23.000 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 23.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'istituto dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per lo importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 451.960.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie
FELICIANO BENVENUTI

Registrato al n. 13886, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 5.291.300 (*lire cinquemilioniduecentonovantunomilatrecento*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle casse di risparmio sue partecipanti, delle sue Direzioni compartimentali o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Belluno	Belluno	Sede di Belluno della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41
2	Agordo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza della Libertà, 29
3	Auronzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 63
4	Cortina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 41/43
5	Feltre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Palazzo Bonsembiante, via Garibaldi
6	Pieve di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano, 2
7	S. Stefano di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Venezia, 7
8	Bolzano	Bolzano	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Museo, 56
9	Bressanone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Bastioni Maggiori, 8
10	Brunico	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Dante Alighieri, 17
11	Caldaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Principale, 7/b
12	Chiusa	Bolzano	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Parrocchia, 26
13	Egna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Nazionale, 12
14	Malles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Principale, 149
15	Merano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Cassa di risparmio, 8
16	Monguelfo	Id.	Esattoria Consorziale, Collettoria di Monguelfo
17	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, corso Principale, 65
18	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Nazionale, 36
19	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Città Nuova, 101
20	Gorizia	Gorizia	Cassa di risparmio di Gorizia, via Carducci, 4
21	Cormons	Id.	Esattoria imposte dirette di Cormons, via Matteotti, 4
22	Gradisca d'Isonzo	Id.	Esattoria imposte dirette di Gradisca d'Isonzo, via Dante, 3
23	Grado	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, viale Europa Unita, n. 15
24	Monfalcone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, piazza della Repubblica
25	Padova	Padova	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Agenzia di via del Monte di Pietà
26	Camposampiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
27	Cittadella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
28	Conselve	Padova	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
29	Este	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Maggiore
30	Monselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
31	Montagnana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
32	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi
33	Rovigo	Rovigo	Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Mazzini. 11
34	Adria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso del Popolo
35	Badia Polesine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via degli Estensi, 3
36	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
37	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
38	Occhiobello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza ai Caduti
39	Trento	Trento	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, Sede Centrale, via Galileo Galilei, 1
40	Arco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Mantova, 7
41	Borgo Valsugana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
42	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Bronzetti, 273
43	Cembra	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
44	Cles	Trento	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, corso Dante
45	Cusiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
46	Fondo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
47	Levico	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
48	Malè	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
49	Mezzolombardo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
50	Pergine	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
51	Pinzolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
52	Pieve Tesino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
53	Ponte Arche	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
54	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
55	Riva	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Roverto, via Garibaldi, 1
56	Rovereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, piazza Rosmini, 5
57	Tione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
58	Treviso	Treviso	Sede centrale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza dei Signori
59	Asolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Canova
60	Castelfranco Veneto	Id.	Sede della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, corso XXIX Aprile
61	Conegliano	Id.	Sede della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, via Mazzini, 14

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
62	Cornuda	Treviso	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Matteotti, 12
63	Crespano del Grappa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via 4 Novembre, 15
64	Follina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
65	Mogliano Veneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta
66	Montebelluna	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
67	Motta di Livenza	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, P. Maggiore
68	Oderzo	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Dante
69	Pieve di Soligo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Balbi Valier
70	Roncade	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
71	Spresiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luciano Rigo, 43
72	Valdobbiadene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
73	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
74	Trieste	Trieste	Cassa di risparmio di Trieste - Centro servizi di via Giulia, 5
75	Muggia	Id.	Cassa di risparmio di Trieste - Filiale di via Roma, 26
76	Udine	Udine	Cassa di risparmio di Udine - Esattoria Comunale, via Zanon, 25
77	Cervignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Sauro, 2
78	Cividale	Udine	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Diacono, 2
79	Codroipo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Garibaldi
80	Latisana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via C. Battisti
81	Maniago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Roma
82	Palmanova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Grande
83	Pordenone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Mazzini
84	Sacile	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Roma
85	S. Daniele del Friuli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Duomo
86	S. Giorgio di Nogaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza XX Settembre
87	S. Vito al Tagliamento	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza del Popolo
88	Spilimbergo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Barbacane, 2
89	Tolmezzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza XX Settembre
90	Comeglians	Id.	Esattoria consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, via Roma, 8-*A*
91	Gemona	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via XX Settembre, 1
92	Moggio Udinese	Id.	Esattoria consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, piazza Uffici, 24-*B*
93	Pontebba	Id.	Esattoria consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, via Roma, 4
94	Tarcento	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Roma, 13
95	Tarvisio	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Unità, 7
96	Venezia	Venezia	Cassa risparmio di Venezia, Sede centrale, S. Marco, 4410

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
97	Cavarzere	Venezia	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazza B. di Rorai, 1
98	Chioggia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso del Popolo, 1227
99	Dolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Matteotti, 1
100	Mestre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazzetta Matter, 2
101	Mirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via G. Marconi, 7
102	Portogruaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via Roma, 1/3
103	S. Donà di Piave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Silvio Trentin, 60
104	Verona	Verona	Sede centrale e sede di Verona della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 1
105	Caprino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Vittoria, 1
106	Cologna Veneta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Guà - Dea Piccini, 35
107	Isola della Scala	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cavour, 5
108	Legnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 14
109	Soave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mercato dei Grani, 4
110	Tregnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Vittorio Veneto, 34
111	Villafranca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Vittorio Emanuele, 196
112	Vicenza	Vicenza	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via C. Battisti, 10
113	Arsignano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi, 17
114	Asiago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via IV Novembre, 9
115	Barbarano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Roma, 50
116	Bassano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazzotto Montevecchio, 15
117	Lonigo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 21
118	Noventa Vicentina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
119	Marostica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Mazzini, 65
120	Schio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Brigata Val Leogra, 2
121	Thiene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 26
122	Valdagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 95

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie
FELICIANO BENVENUTI

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri Di Sala, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'istituto.

Art. 5.

L'istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita dal precedente art. 4.

Art. 7.

L'istituto si obbliga a tenere come scorta fermo costantemente nel magazzino compartimentale, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante

versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto, indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Genova al magazzino compartimentale dell'istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono invece a carico dell'istituto.

Art. 10.

L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'amministrazione delle finanze e l'istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina. Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'istituto contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'istituto stesso la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 10.500 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 10.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'istituto dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'istituto si obbliga, a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare en-

tro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed attualmente ammontante a L. 122.500.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Registrato al n. 13888, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 1.654.550 (*lire unmilioneseicentocinquantaquattromilacinquecentocinquanta*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona, si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Genova centro	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Accademia, 2
2	GE-Sampierdarena	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Vittorio Veneto, 2
3	GE-Sestri	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sestri, 114-*r*
4	GE-Voltri	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Don Giovanni Verità, 28-*r*
5	GE-Bolzaneto	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. B. Custo, 11-*r*
6	GE-Pontedecimo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Felice del Canto, 4-*a*
7	GE-Rivarolo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Germano Jori n. 22-*a*
8	GE-Pegli	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Martiri della Libertà, 3
9	GE-Nervi	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Guglielmo Oberdan, 120-*a*
10	GE-Molassana	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Molassana, 70-*r*
11	Recco	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via IV Novembre n. 2-*r*
12	S. Margherita Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via XXV Aprile 1945, n. 2-*b*
13	Chiavari	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Roma, 6

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
14	Sestri Levante	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia corso Colombo, 35-r
15	Rapallo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Giustiniani, 9
16	Rezzoaglio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 20
17	Busalla	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 1
18	Montoggio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 89
19	Torriglia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia via G. Matteotti, 48
20	Campoligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza *Martiri della* Benedicta, 2
21	Arenzano	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sauli, Pallavicino n. 25
22	Rovegno	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Valerio Carboni, 141
23	Ronco Scrivia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso Italia, 55-*d*
24	Cogoleto	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, Lungomare Santa Maria, 11
25	Camogli	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via XX Settembre, 11
26	Albenga	Savona	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza del Popolo, 29
27	Alassio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Dante, 114
28	Finale Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Garibaldi, 3
29	Varazze	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza D. Alighieri, 6
30	Loano	Savona	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Stella (Palazzo Sirena)
31	Pietra Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Martiri della Libertà, 10
32	Imperia Oneglia	Imperia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G Berio, 14-*r*
33	Sanremo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso Mombello, 27
34	Bordighera	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via V. Emanuele, 170
35	Pieve di Teco	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza G Brunengo
36	Taggia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, viale Mazzini
37	Ospedaletti	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso R Margherita n. 53
38	Arma di Taggia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Paolo Boselli, 21
39	Imperia Porto Maurizio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Fr.lli Serra
40	S. Bartolomeo del Cervo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Aurelia, 49-51-*r*
41	Varese Ligure	La Spezia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Umberto I, 1
42	Savona Centro	Savona	Cassa di Risparmio di Savona, via A. Aonzo, 27-*r*
43	Altare	Id.	Cassa di Risparmio di Savona, via Roma, 13
44	Cairo Montenotte	Id.	Cassa di Risparmio di Savona, via A. Colla, 2
45	Vado Ligure	Id.	Cassa di Risparmio di Savona, Via Aurelia, 23
46	Millesimo	Id.	Cassa di Risparmio di Savona, piazza Libertà, 44

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
47	La Spezia	La Spezia	Cassa di risparmio di La Spezia, corso Cavour, 86
48	Brugnato	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Bertucci, 10
49	Lerici	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, piazza Garibaldi, 14
50	Levanto	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Cairoli, 2
51	Piana Battolla	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Provinciale, 163
52	Sarzana	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Bertoloni, 16
53	Sesta Godano	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Roma, 15
54	Ventimiglia	Imperia	Istituto Bancario S. Paolo di Torino, corso delle Repubbliche, 6

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente *pro-tempore* dott. Edoardo Calleri Di Sala, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948, al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini, n. 22, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 7.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'istituto.

Art. 5.

L'istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza lo obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'istituto si obbliga a tener fermo costantemente come scorta nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Bologna e di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto lo istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria e dalla Intendenza di finanza di Bologna al magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese di custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'istituto.

Art. 10.

L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra la Amministrazione delle finanze e l'istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori bollati per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'istituto contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,10 % fino ad un importo di L. 17.500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 17.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali lo istituto dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Bologna ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dovere istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire 264.230.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumentto del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Registrato al n. 13887, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 3.197.650 (*lire tremilionicentonovantasettemilaseicentocinquanta*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno dell'Emilia e Romagna si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di agenzie di credito corrispondenti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Filiale Borsa della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Nettuno, 3-B
2	Bologna	Id.	Sede del Monte di Bologna, via Indipendenza, 11
3	Baricella	Id.	Filiale del Monte di Bologna, via Roma, 12
4	Bazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Mazzini, 22
5	Budrio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via L. Bissolati, 26
6	Castelmaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via A. Gramsci, 161
7	Castel S. Pietro Terme	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Garibaldi
8	Castenaso	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via S. Nasica, 51
9	Castiglione dei Pepoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Pepoli, 14
10	Crevalcore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Matteotti n. 141
11	Imola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Imola, via Cavour, 53
12	Loiano	Id.	Filiale del Monte di Bologna, via Roma, 20
13	Medicina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via della Libertà n. 43
14	Molinella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza del Popolo n. 16
15	Ozzano Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Emilia Levante, 189
16	Porretta Terme	Bologna	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza della Libertà, 61
17	S Giorgio di Piano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via A. Costa, 3-a
18	S Giovanni in Persiceto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, corso Italia, 27
19	S Pietro in Casale	Id.	Filiale del Monte di Bologna, piazza Luigi Calori, 2
20	Savigno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Marconi, 22
21	Vergato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Marconi, 2
22	Zola Predosa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Risorgimento n. 286
23	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Giovecca n. 108
24	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, viale Roiti, 17
25	Bondeno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Garibaldi n. 19
26	Cento	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cento, corso del Guercino, n. 32
27	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza 4 Novembre
28	Comacchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Folegatti, 13
29	Copparo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Libertà, 13-a
30	Migliarino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza della Repubblica
31	Portomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Italia
32	Forlì	Forlì	Sezione credito su pegno Cassa di risparmio di Forlì, via Giorgina Saffi, 2
33	Bellaria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via P Guidi, 40

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
34	Cattolica	Forlì	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via C. Mancini, 7
35	Cesena	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cesena, uffici di piazza Pia, 2
36	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, viale Roma
37	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Saffi, 3
38	Meldola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza Vittorio Emanuele, 4
39	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Garibaldi, 36
40	Morciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via R. Bucci, 1
41	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, viale Ceccarini, 80
42	Rimini	Id.	Agenzia di città della Cassa di risparmio di Rimini, corso d'Augusto, 62
43	Rocca S. Casciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via IV Novembre, 11
44	S. Piero in Bagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Garibaldi
45	Santarcangelo di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ganganelli, 10
46	Santa Sofia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Marconi, 3
47	Savignano sul Rubicone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Cesena, corso Perticali, 2
48	Modena	Modena	Sezione Pegni della Cassa di risparmio di Modena, via F. Rismondo, 50
49	Carpi	Id.	Esattoria Tesoreria Comunale, via Berengario, 5
50	Castelfranco Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Cappi, 18
51	Finale Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, corso Matteotti n. 1
52	Mirandola	Id.	Sezione Monte della Cassa di risparmio di Mirandola, Galleria del Popolo
53	Pavullo nel Frignano	Modena	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazzale S. Bartolomeo
54	San Felice sul Panaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, via Mazzini, 21
55	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazza Martiri Partigiani, 93
56	Vignola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Vignola, viale Mazzini, 1
57	Parma	Parma	Sede della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 9
58	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 1
59	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Battisti, 14
60	Borgotaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Nazionale, 27
61	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 123/5/7
62	Collecchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Repubblica, 1
63	Colorno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 23
64	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Gramsci, 41
65	Fontanellato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Marconi, 10
66	Fornovo Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via 24 Maggio, 5/a 5/b
67	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via O. Ferrari, 9
68	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Romagnosi, 10
69	S. Secondo Parmense	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Garibaldi, 45
70	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Matteotti, 52
71	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 18
72	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Matteotti, 2
73	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di risparmio di Piacenza, via Poggiali, 18

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
74	Agazzano	Piacenza	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Makallè, 38
75	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Colombo n. 5/A
76	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza S. Francesco, 1
77	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via della Vittoria, 2
78	Castel San Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Matteotti, 102
79	Cortemaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Cavour
80	Fiorenzuola d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Garibaldi, 120
81	Lugagnano Val d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Castellana
82	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Martiri della Libertà, 37
83	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Roma, 39-*B*
84	Ponte dell'Olio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Vittorio Veneto, 72
85	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi n. 6
86	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Matteotti n. 17-*c*
87	Bagnacavallo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Libertà n. 36/37
88	Brisighella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Baccarini, 2
89	Cervia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi, 8
90	Conselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Cavallotti, 1
91	Faenza	Id.	Sede Contr. MP. Faenza, corso Garibaldi, 1
92	Fusignano	Ravenna	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Emaldi, 54
93	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Provinciale Bastia, n. 25-*c*
94	Lugo	Id.	Sede centrale della Cassa di risparmio di Lugo, piazza Baracca, 24
95	Massalombarda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Vittorio Veneto, 53
96	Russi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Farini, 56
97	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Sede della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Toschi, 9
98	Boretto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Saccani, 1
99	Castellarano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Radici Sud n. 1-*A*
100	Castelnovo Monti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma n. 117
101	Correggio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, corso Mazzini, 34
102	Guastalla	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Gonzaga, 4-*f*
103	Montecchio Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza della Repubblica, 33
104	Novellara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Unità d'Italia, 25/26
105	Rolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 1

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione col Monte dei paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e il Monte dei paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) prof. dott. Paolo Pagliazzi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e il Monte dei paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nella Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioe dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioe dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valo i bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Monte dei paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei paschi di Siena continuerà a mantenere a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 13.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'istituto.

Art. 5.

Il Monte dei paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a tener fermo, come scorta, costantemente nel magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese allo Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati al deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei paschi, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria e dall'Intendenza di finanza di Siena al magazzino compartimentale dell'istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'istituto.

Art. 10.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Monte dei paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei paschi di Siena contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete all'istituto la seguente provvigione:

L. 2,40 % fino ad un importo di L. 17.500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 17.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti e rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Monte dei paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale dell'istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Monte dei paschi di Siena a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo

a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 433.550.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il direttore generale (provveditore)
del Monte dei paschi di Siena
PAOLO PAGLIAZZI

Registrato al n. 13889, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 4.851.000 (*lire quattromilioniottocentocinquantunomila*). — *p. Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Monte dei paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Banca Toscana
3	Carrara	Id.	Via Loris Giorgi, 1-*E*
4	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
5	Marina di Carrara	Id.	Banca Toscana
6	Massa	Id.	Piazza Aranci, 9
7	Pontremoli	Id.	Piazza della Repubblica, 1
8	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
9	Arezzo	Arezzo	Via Verdi, 22
10	Bucine	Id.	Via Roma, 13
11	Castiglion Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
12	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
13	Foiano della Chiana	Id.	Piazza Fra Benedetto, 6-7
14	Monte San Savino	Id.	Corso S. Carlo, 99
15	Montevarchi	Id.	Via Poggio Bracciolini, 55
16	Pieve Santo Stefano	Id.	Via Roma, 1
17	Ponte a Poppi	Id.	Via Roma, 83-85-87
18	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
19	San Giovanni Valdarno	Id.	Corso Italia, 151
20	Sansepolcro	Id.	Piazza Torre di Berta, 118
21	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 38-39
22	Terranuova Bracciolini	Id.	Piazza della Repubblica
23	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
24	Borgo San Lorenzo	Id.	Corso Matteotti, 68
25	Campi Bisenzio	Id.	Banca Toscana
26	Castelfiorentino	Id.	Piazza Cavour, 15-r
27	Certaldo	Id.	Via XX Settembre, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
28	Dicomano	Firenze	Piazza Buonamici, 11
29	Empoli	Id.	Piazza della Vittoria, 24
30	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1
31	Firenze	Id.	Via de' Pecori, 6
32	Firenze (Ag. Rifredi)	Id.	Piazza Dalmazia, 41-42-*r*
33	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti
34	Greve in Chianti	Id.	Piazza S Croce, 7
35	Mercatale di Vernio	Id.	Via Bologna, 98
36	Poggio a Caiano	Id.	Banca Toscana
37	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 29
38	Prato	Id.	Via Ricasoli, 17
39	San Casciano Val di Pesa	Id.	Via Machiavelli, 19
40	Sesto Fiorentino	Id.	Via Corsi Salviati, 4
41	Signa	Id.	Piazza Felice Cavallotti, 8
42	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
43	Castiglion della Pescaia	Id.	Via Vittorio Veneto, 16
44	Follonica	Id.	Via Roma, 8-10
45	Gavorrano	Id.	Via G. Matteotti, 6
46	Grosseto	Id.	Via A. Saffi, 4
47	Manciano	Id.	Via Marsala, 23
48	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 43
49	Montieri	Id.	Via Roma, 32
50	Orbetello	Id.	Corso Italia, 70-72
51	Pitigliano	Id.	Piazza della Repubblica, 32
52	Porto Santo Stefano	Id.	Via XX Settembre
53	Roccalbegna	Id.	Via IV Novembre
54	Roccastrada	Id.	Piazza Gramsci, 8-9
55	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 24
56	Scansano	Id.	Banca Toscana
57	Castagneto Carducci	Livorno	Via V. Emanuele II, 2
58	Cecina	Id.	Corso G. Matteotti, 143
59	Collesalvetti	Id.	Piazza della Repubblica, 6
60	Livorno	Livorno	Via Cairoli 41
61	Piombino	Id.	Corso Italia, 77
62	Portoferraio	Id.	Via Garibaldi, 2
63	Rosignano Marittimo	Id.	Via A. Gramsci, 1
64	Venturina	Id.	Via Aurelia, 16
65	Barga	Lucca	Via del Borgo, 24
66	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
67	Camaiore	Id.	Via V. Emanuele, 134
68	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via delle Fontane, 1
69	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Via Nazionale, 19-*B*
70	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 5-*A*
71	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca Toscana
72	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 5
73	Massarosa	Id.	Via Roma, 41
74	Pietrasanta	Id.	Piazza Duomo
75	Querceta	Id.	Piazza Matteotti, 1
76	Seravezza	Id.	Via Mazzini, 9
77	Viareggio	Id.	Via Garibaldi, 47
78	Bastia Umbra	Perugia	Piazza Cavour, 18
79	Cascia	Id.	Banca popolare di Spoleto
80	Castiglion del Lago	Id.	Via Giacomo Matteotti, 43
81	Città della Pieve	Id.	Piazza del Plebiscito, 3-4
82	Città di Castello	Id.	Corso Cavour, 8
83	Foligno	Id.	Corso Cavour, 99
84	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di risparmio di Perugia
85	Gubbio	Id.	Via della Repubblica, 6
86	Magione	Id.	Via XX Settembre, 5
87	Marsciano	Id.	Via G. Marconi
88	Norcia	Id.	Banca popolare di Spoleto
89	Panicale	Id.	Via V. Ceppari, 5
90	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Trento e Trieste, 3
91	Perugia	Id.	Via Baglioni, 24

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
92	Santa Maria degli Angeli	Perugia	Via G. Becchetti, 8
93	Spoleto	Id.	Largo Nazionale, 2
94	Todi	Id.	Via Cavour, 63
95	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 8-14
96	Calci	Pisa	Via Gramsci, 19-21
97	Casciana Terme	Id.	Piazza Garibaldi, 27
98	Cascina	Id.	Corso Matteotti, 43
99	Lari	Id.	Banca Toscana
100	Navacchio	Id.	Largo Pietro Gori
101	Peccioli	Id.	Banca Toscana
102	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 9
103	Pomarance	Id.	Via A. Gramsci, 2
104	Pontedera	Id.	Via della Misericordia, 90
105	San Giuliano Terme	Id.	Piazza della Repubblica, 16
106	San Miniato	Id.	Via dei Ridolfi, 2
107	San Romano	Id.	Via A. Gramsci, 10
108	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
109	Volterra	Id.	Piazza Martiri della Libertà
110	Borgo a Buggiano	Pistoia	Via Indipendenza, 92
111	Cutigliano	Id.	Via Pacioni, 2
112	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 13
113	Monsummano	Id.	Banca Toscana
114	Montecatini Terme	Id.	Piazza del Popolo, 13
115	Pescia	Id.	Piazza Mazzini, 39
116	Pistoia	Id.	Piazza Duomo, 3
117	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
118	Abbadia San Salvatore	Siena	Via G. Matteotti, 10
119	Asciano	Id.	Corso G. Matteotti, 6-*a*
120	Buonconvento	Id.	Piazza Matteotti, 19
121	Chianciano Terme	Id.	Via Dante, 95
122	Chiusi	Id.	Piazza XX Settembre, 5
123	Colle di Val d'Elsa	Id.	Piazza Arnolfo di Cambio, 8
124	Montalcino	Siena	Via G. Matteotti, 47
125	Montepulciano	Id.	Via Roma, 6
126	Poggibonsi	Id.	Via Marconi, 10
127	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
128	Rapolano Terme	Id.	Piazza Garibaldi
129	San Gimignano	Id.	Piazza Cisterna
130	San Quirico d'Orcia	Id.	Via Dante Alighieri, 63
131	Sarteano	Id.	Piazza 24 Giugno
132	Siena	Id.	Banchi di Sopra, 92
133	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 6
134	Torrita	Id.	Via Adua, 3
135	Acquasparta	Terni	Corso Umberto I, 10
136	Amelia	Id.	Via della Repubblica, 89
137	Fabro Stazione	Id.	Via Nazionale
138	Narni	Id.	Banco di Santo Spirito
139	Orvieto	Id.	Corso Garibaldi, 24
140	Terni	Id.	Corso Tacito, 38

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il direttore generale (provveditore) del Monte dei paschi di Siena
PAOLO PAGLIAZZI

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro, prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente pro-tempore dott. Edoardo Calleri di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 26 marzo 1953, approvata con il decreto ministeriale 14 aprile 1953, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Marche dal 14 aprile 1953 al 31 dicembre 1955, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata col decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di Ancona quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 2.300.000.000 la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'istituto.

Art. 5.

L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel predetto magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Ancona. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Ancona della dotazione dei valori di cui sopra all'art. 4 come quello del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Ancona o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Ancona al magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia o conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati, dal magazzino centrale sono, invece, a carico dell'istituto.

Art. 10.

L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti e di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* della presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,70 % fino ad un importo di L. 4.500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 4.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Ancona ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione o presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 92 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore

dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Registrato al n. 13890, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 1.103.520 (*lire unmilionicentotremilacinquecentoventi*). — p. *Il capo ufficio:* CATALANO — p. *Il cassiere:* LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Ancona	Ancona	Cassa di risparmio Anconitana, corso Stamira, 61
2	Arcevia	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, corso Mazzini
3	Cupramontana	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, via M. Ferranti, 99
4	Fabriano	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, piazza Garibaldi, 4
5	Jesi	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, piazza Don Minzoni, 5
6	Loreto	Id.	Cassa di risparmio di Loreto, piazza G. Leopardi, 1
7	Numana	Id.	Cassa di risparmio Anconitana, via Marconi
8	Osimo	Id.	Cassa di risparmio Anconitana, piazza Gallo, 11
9	Sassoferrato	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, viale C. Battisti
10	Senigallia	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, corso 11 Giugno, 30
11	Amandola	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, viale Indipendenza, 73
12	Ascoli Piceno	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 190
13	Fermo	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, via Don Ernesto Ricci, 1
14	Montegiorgio	Id.	Cassa di risparmio provincia di Macerata, piazza Matteotti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
15	Montegranaro	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Fermo, piazza Mazzini, 20
16	Offida	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, piazza Vittorio Emanuele, 5
17	Pedaso	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Mazzini, 49
18	Porto San Giorgio	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, viale Buozzi, 1
19	Ripatransone	Id.	Cassa rurale artigiana di Ripatransone, corso Vittorio Emanuele, 90 (corrispondente)
20	San Benedetto del Tronto	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 46
21	Sant'Elpidio a Mare	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Baccio, 32
22	Camerino	Macerata	Cassa di risp. prov. di Macerata, via Favorino, 4
23	Cingoli	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, piazza Garibaldi
24	Civitanova	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, corso Umberto I, 8
25	Corridcnia	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, piazza Col del Rosso
26	Macerata	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, corso della Repubblica, 38
27	Mateli·a	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, corso Vittorio Emanuele, 45
28	Recanati	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, corso Persiani, 33
29	San Ginesio	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, piazza A. Gentili, 19
30	San Severino Marche	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, piazza del Popolo
31	1olentino	Id.	Cassa di risp. prov. di Macerata, piazza della Pace, 6
32	Cagli	Pesaro	Cassa di risparmio di Pesaro, piazza Matteotti, 21
33	Fano	Pesaro	Cassa di risparmio di Fano, via Montevecchio, 126
34	Fermignano	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Martiri Libertà, 34
35	Fossombrone	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Garibaldi, 64
36	Macerata Feltria	Id.	Banca popolare di Montefeltro Macerata Feltria, via Antimi (corrispondente)
37	Novafeltria	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 4
38	Pergola	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Matteotti, 49
39	Pesaro	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso XI Settembre, 22
40	Urbino	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Vittorio Veneto, 47

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott. Mario Braidotti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata con regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per un biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 7.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipitamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal deposito generale dei valori bollati in Roma al detto magazzino compartimentale su ordinazione dell'istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal magazzino compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al banco la seguente provvigione:

di L. 1,90 % fino ad un importo di L. 20.500 milioni;
di L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 20.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui l'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a

quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante complessivamente a lire 234.750.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizioni del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
MARIO BRAIDOTTI

Registrato al n. 13891, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 3.859.100 (*lire tremilioniottocentocinquantanovemilacento*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Via Fontanella Borghese, 44, sede di Roma
2	Roma	Id.	Via Casilina, 356 - Agenzia di città, n. 2
3	Roma	Id.	Largo Magnagrecia, 16 - Agenzia di città n. 3
4	Roma	Id.	Via Amendola, 20 - Agenzia di città n. 5
5	Roma	Id.	Via Tiburtina, 81 - Agenzia di città n. 9
6	Roma	Id.	Piazza Mazzini, 5 - Agenzia di città n. 10
7	Roma	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 50 - Agenzia di città n. 12
8	Roma	Id.	Via Piave, 94 - Agenzia di città n. 16
9	Roma	Id.	Lido di Roma - Viale della Marina, 16 - Agenzia di città n. 20
10	Roma	Id.	Via Flaminia, 413 - Agenzia di città n. 21
11	Roma	Id.	Viale Aventino, 51 - Agenzia di città n. 22
12	Roma	Id.	Via delle Fornaci, 4 - Agenzia di città n. 23
13	Roma	Id.	Viale XXI Aprile, 52 - Agenzia di città n. 25
14	Roma	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 96 - Agenzia di città n. 26
15	Roma	Id.	Viale America, 109 (EUR) - Agenzia di città n. 34
16	Roma	Id.	Via dei Castani, 176 - Agenzia di città n. 35
17	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
18	Anzio	Roma	Banco di Santo Spirito - Filiale
19	Arsoli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
20	Bracciano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
21	Campagnano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
22	Castelgandolfo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
23	Cave	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
24	Cerveteri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
25	Civitavecchia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
26	Colleferro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
27	Frascati	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
28	Genazzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
29	Genzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
30	Guidonia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
31	Manziana	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
32	Montecompatri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
33	Monterotondo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
34	Morlupo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
35	Nazzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
36	Nettuno	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
37	Olevano Romano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
38	Palestrina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
39	Palombara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
40	Pomezia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
41	Santa Marinella	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
42	San Vito Romano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
43	Segni	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
44	Subiaco	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
45	Tivoli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
46	Tolfa	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
47	Valmontone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
48	Velletri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
49	Marino	Id.	Banca di Marino - Marino (corrispondente)
50	Alatri	Frosinone	Banco di Santo Spirito - Filiale
51	Anagni	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
52	Arce	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
53	Arpino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
54	Atina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
55	Cassino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
56	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
57	Ceprano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
58	Ferentino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
59	Fiuggi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
60	Frosinone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
61	Paliano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
62	Pontecorvo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
63	Roccasecca	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
64	Sora	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
65	Supino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
66	Veroli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
67	Aprilia	Latina	Banco di Santo Spirito - Filiale
68	Cisterna	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
69	Cori	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
70	Fondi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
71	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
72	Gaeta	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
73	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
74	Minturno Scauri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
75	Ponza	Id.	Rispoli Biagio (corrispondente)
76	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
77	Sezze	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
78	Terracina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
79	Amatrice	Rieti	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
80	Borbona	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
81	Borgorose	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
82	Cittaducale	Rieti	Banco di Santo Spirito - Filiale
83	Fara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
84	Leonessa	Id.	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
85	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
86	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
87	Poggio Moiano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
88	Rieti	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
89	Acquapendente	Viterbo	Banco di Santo Spirito - Filiale
90	Canino di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
91	Civitacastellana	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
92	Gallese	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
93	Grotte di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
94	Grotte S. Stefano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
95	Ischia di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
96	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
97	Montefiascone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
98	Nepi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
99	Orte	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
100	Ronciglione	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
101	Soriano nel Cimino	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
102	Tarquinia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
103	Tuscania	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
104	Valentano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
105	Vetralla	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
106	Vignanello	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
107	Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
108	Monteromano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Roma addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
MARIO BRAIDOTTI

Rinnovo della convenzione con il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sadegna) per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti, ed il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente, dott. Vittorio Bozzo si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, e prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954 approvata col decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con il Banco di Sardegna, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata

con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.200.000.000 la scorta di valori bollati di cui i magazzini suddetti sono stati già dotati.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dal Banco.

Art. 5.

Il Banco assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo articolo 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Sardegna a disporre di detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Sassari e di Cagliari o presso la tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra allo art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati al deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione del Banco di Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro e per il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico del Banco.

Art. 10.

Il Banco si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente

convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Sardegna contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

lire 3,50% fino ad un importo di L. 2.500 milioni;
lire 0,30% sull'importo eccedente i 2.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale ed ausiliario del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Sardegna a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e dal cessato Istituto di credito agrario della Sardegna e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso e dal cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna ed ammontante a L. 44.800.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4. L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito al Banco di Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro di Sardegna, i quali a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successsive proroghe, il Banco dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi, o in mancanza corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese del Banco.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

Registrato al n. 13892, mod. II, addì 3 maggio 1968, al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 662.650 (lire seicentosessantaduemilaseicentocinquanta). — p. Il capo ufficio: CATALANO *— p. Il cassiere:* LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Ales	Cagliari	Corso Umberto, 52
2	Cagliari	Id.	Via Torino, 26
3	Carbonia	Id.	Via Gramsci
4	Ghilarza	Id.	Ufficio di corrispondenza
5	Iglesias	Id.	Piazza Q. Sella
6	Oristano	Id.	Corso Garibaldi, 22
7	Sanluri	Id.	Piazza Castello, 1
8	Mandas	Id.	Ufficio di corrispondenza
9	Bosa	Nuoro	Via La Passeggiata, 10
10	Cuglieri	Id.	Via Umberto, 1
11	Isili	Id.	Corso Vittorio Emanuele
12	Lanusei	Id.	Via Roma, 15
13	Macomer	Id.	Corso Umberto, 63
14	Nuoro	Id.	Corso Garibaldi, 70
15	Siniscola	Id.	Piazza S. Giovanni, 2
16	Sorgono	Id.	Ufficio di corrispondenza
17	Alghero	Sassari	Via S. Francesco, 19
18	Bono	Id.	Ufficio di corrispondenza
19	Nulvi	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 12
20	Olbia	Id.	Corso Umberto
21	Ozieri	Id.	Via Regina Margherita
22	Pattada	Id.	Corso Vittorio Emanuele
23	Sassari	Id.	Viale Umberto, 36
24	Tempio	Id.	Via Mazzini
25	Thiesi	Id.	Via Umberto, 1

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente *pro-tempore* dott. Edoardo Calleri Di Sala, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Abruzzo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960 approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad

effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere a proprie spese un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio dell'Aquila quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.800 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'istituto.

Art. 5.

L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale dell'Aquila.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale dell'Aquila della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria dell'Aquila o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza dell'Aquila al magazzino centrale dell'istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori bollati e stampati dal magazzino centrale sono, invece, a carico dell'istituto.

Art. 10.

L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'amministrazione delle finanze e l'istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'istituto la seguente provvigione:

L. 3,25 % fino ad un importo di L. 3.000 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 3.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza la Intendenza di finanza dell'Aquila ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino centrale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 61.530.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

L'amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro dell'Abruzzo, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o dell'eventuale successiva proroga, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI

Registrato al n. 13893, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 883.100 (*ottocentottantatremilacento*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere* LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	L'Aquila	L'Aquila	Sede centrale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Sallustio
2	Avezzano	Id.	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Trieste
3	Capestrano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale
4	Carsoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rieti
5	Castel di Sangro	Id.	Banca popolare di Castel di Sangro, corso Umberto
6	Magliano dei Marsi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
7	Monterale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
8	Ofena	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
9	Pescina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
10	Pratola Peligna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
11	San Demetrio nei Vestini	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
12	Scanno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
13	Sulmona	Id.	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila
14	Tagliacozzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
15	Trasacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
16	Chieti	Chieti	Sede centrale della Cassa di risparmio di Chieti
17	Atessa	Chieti	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti
18	Casoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti
19	Celenza sul Trigno	Id.	Corrispondente
20	Francavilla al Mare	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti
21	Guardiagrele	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti
22	Lama dei Peligni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti
23	Lanciano	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti
24	Orsogna	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Chieti
25	Ortona a Mare	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti
26	Torricella Peligna	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Chieti
27	Vasto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti
28	Villa Santa Maria	Id.	Agenzia del Banco di Napoli
29	Pescara	Pescara	Sede centrale della Cassa di risparmio di Pescara
30	Alanno	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
31	Caramanico Terme	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
32	Catignano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
33	Cepagatti	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
34	Collecorvino	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
35	Farindola	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
36	Loreto Aprutino	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
37	Manoppello	Pescara	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara
38	Moscufo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara
39	Penne	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara
40	Pianella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara
41	Picciano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
42	Popoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara
43	San Valentino Abruzzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara
44	Scafa	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
45	Tocco Casauria	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
46	Torre dei Passeri	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara
47	Teramo	Teramo	Sede centrale della Cassa di risparmio di Teramo
48	Alba Adriatica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
49	Arsita	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Teramo
50	Atri	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Teramo
51	Bellante	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
52	Bisenti	Id.	Agenzia della Banca popolare di Teramo
53	Campli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
54	Castelli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
55	Castilenti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
56	Giulianova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
57	Martinsicuro	Teramo	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
58	Montorio al Vomano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
59	Mosciano Sant'Angelo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
60	Nereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Teramo
61	Notaresco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
62	Pineto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
63	Roseto degli Abruzzi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
64	S. Egidio alla Vibrata	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
65	Sant'Onofrio (Campli)	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
66	Silvi Marina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
CALLERI EDOARDO

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti ed il Banco di Napoli rappresentato dal suo condirettore centrale dott. Tommaso Carini e dal suo direttore di sede dott. Roberto Ragaini entrambi al presente atto autorizzati come da delega sub *B*), si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 10 dicembre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Campania e nel Molise dall'11 dicembre 1954 al 31 dicembre 1955 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, con la convenzione 28 febbraio 1958, approvata col decreto ministeriale 1° marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, con la convenzione 30 maggio 1962, approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1962 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Napoli, presso la propria sede, a proprie spese, il magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 6.600 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente articolo 4.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa, espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante il versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese

da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4 come quelle di trasporto dei valori e degli stampati dal deposito generale di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Napoli o a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Napoli al magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alle presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,15% fino ad un importo di L. 11.500 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente gli 11.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme ché ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dalla amministrazione presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire 198 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore

dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

per il Banco di Napoli
TOMMASO CARINI
ROBERTO RAGAINI

Registrato al n. 13894, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 2.317.050 (*lire duemilionitrecentodiciassettemilacinquanta*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Ariano Irpino	Avellino	Filiale, via R. D'Afflitto, 49-51
2	Montecalvo Irpino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
3	Grottaminarda	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
4	Venticano	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
5	Mirabella Eclano	Id.	Filiale, via Roma
6	Atripalda	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 43-44
7	Avellino	Id.	Filiale, via F. De Santis, 2
8	Calitri	Id.	Filiale, corso G. Matteotti, 56 (Nuovo)
9	Forino	Id.	Filiale, piazza Tigli, 23
10	Baiano	Id.	Filiale, corso Garibaldi G.
11	Vallata	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
12	Cervinara	Id.	Filiale, piazza Municipio, 6-7
13	Aquilonia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
14	Bisaccia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
15	Pietradefusi	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
16	Castelbaronia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
17	Montella	Id.	Filiale, piazza Bartoli, 29
18	S. Angelo dei Lombardi	Id.	Filiale, piazza F. De Santis, 54
19	Solofra	Id.	Filiale, via F. De Stefano
20	Benevento	Benevento	Filiale, corso G. Garibaldi, 112
21	Vitulano	Id.	Filiale, via Roma, 19
22	Morcone	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
23	Cerreto Sannita	Id.	Corrispondente Banco di Napoli

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
24	Guardia Sanframondi	Benevento	Filiale, corso Umberto I, 30
25	S. Bartolomeo in Galdo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
26	Airola	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 20
27	S. Agata dei Goti	Id.	Filiale, via Roma
28	S. Marco dei Cavoti	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
29	Agnone	Campobasso	Filiale, corso V. Emanuele, 213-215
30	Boiano	Id.	Filiale, piazza Roma 46-50
31	Campobasso	Id.	Filiale, via Bucci, 3
32	Casacalenda	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
33	Guglionesi	Id.	*Filiale, viale Margherita*
34	Isernia	Id.	Filiale, piazza Carducci, 14
35	Larino	Id.	Filiale, via G. Marconi, 38
36	S. Martino in Pensilis	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 15-16
37	Riccia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
38	S. Croce in Magliano	Id.	Filiale, piazza Marconi, 4
39	Montenero di Bisaccia	Id.	Filiale, via F. Massangioli
40	Termoli	Id.	Filiale, corso Nazionale, 92
41	Trivento	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
42	Venafro	Id.	Filiale, corso Campano, 41-43
43	Aversa	Caserta	Filiale, via Roma, 160-170
44	Casal di Principe	Id.	Filiale, corso Umberto I
45	Frignano	Id.	Filiale, via V. Emanuele II, 24-26
46	Orta di Atella	Id.	Filiale, via S. Donato, 59
47	Villa Literno	Id.	Filiale, via Diaz
48	Caiazzo	Id.	Filiale, via Latina, 1
49	Capua	Id.	Filiale, piazza dei Giudici, 5-6-7
50	Pignataro Maggiore	Id.	Filiale, via Regina Elena, 3
51	Caserta	Caserta	*Filiale*, via C. *Battisti*, 37
52	Marcianise	Id.	Filiale, via D. Santoro, 65
53	Maddaloni	Id.	Filiale, corso 1° Ottobre, 136-138
54	Piedimonte d'Alife	Id.	Filiale, via Carmine, 51-55
55	Roccamonfina	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
56	S. Maria Capua Vetere	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 14-*a*/14-*e*
57	Carinola	Id.	Filiale, corso Umberto I, 18
58	Mondragone	Id.	Filiale, via Campanile
59	Sessa Aurunca	Id.	Filiale, corso Lucillo, 205
60	Teano	Id.	Filiale, piazza Municipio, 3
61	Afragola	Napoli	Filiale, via F. Russo, 1-5
62	Caivano	Id.	Filiale, corso P. Umberto, 108-110
63	Cardito	Id.	Filiale, via G. Marconi, 40
64	Casalnuovo di Napoli	Id.	Filiale, corso Umberto I, 535
65	Casoria	Id.	Filiale, via Marco Rocco, 1-2
66	Pomigliano d'Arco	Id.	Filiale, via Terracciano, 40-42-44
67	Castellammare di Stabia	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 76-78-80
68	Gragnano	Id.	Filiale, via T. Fiorentino, 70-72
69	Napoli	Id.	Filiale sede, via Roma, 177-178
70	Napoli	Id.	Filiale, Ag. n. 4, piazza Vanvitelli n. 7-8-9
71	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 5, corso Garibaldi n. 206-209
72	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 6, via Tribunali, 210
73	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 7, via Traccia, 1-3-5 Poggior.
74	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 11, via dei Mille n. 18-20-24

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
75	Napoli	Napoli	Filiale Ag. n. 12, corso Secondigliano, 223
76	Napoli	Id.	Filiale, Agenzia Spirito Santo, via Roma, 402
77	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 16, piazza G. Pepe n. 23-24
78	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 17, piazza Bagnoli n. 16-17
79	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 18, viale Augusto n. 1-3 Fuorigr.
80	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 27, via Mergellina n. 148-*a*/148-*b*
81	Napoli	Id.	Filiale Ag. n. 20, via S. Biagio dei Librai, 114
82	Napoli	Id.	Filiale, Ag. n. 34, via F. Cilea n. 127-*a*/127-*f*
83	Frattamaggiore	Id.	Filiale, corso Durante, 25
84	Giugliano in Campania	Id.	Filiale, corso Campano, angolo piazza Matteotti
85	Forio d'Ischia	Id.	Filiale, piazza Matteotti, 24-25
86	Ischia Porto	Id.	Filiale, Salita S. Pietro, 1
87	Procida	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 146
88	Marigliano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 177
89	Nola	Id.	Filiale, piazza Marconi
90	Palma Campania	Id.	Filiale, piazza De Martino, 58-60
91	S. Giuseppe Vesuviano	Id.	Filiale, via G. Auricchio, 3-5
92	S. Anastasia	Id.	Filiale, via G. Marconi, 6
93	Portici	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 53-55-57
94	Resina	Id.	Filiale, corso Ercolano, 32-32*a*-34
95	S. Giorgio a Cremano	Napoli	Filiale, corso Roma, 3
96	Bacoli	Id.	Filiale, piazza Municipio, 3
97	Pozzuoli	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 114
98	Somma Vesuviana	Id.	Filiale, via Roma, 33-*ter*
99	Anacapri	Id.	Filiale, via G. Orlandi, 88
100	Capri	Id.	Filiale, Oratorio, 1
101	Massalubrense	Id.	Filiale, via Vescovado, 16-17
102	Meta di Sorrento	Id.	Filiale. corso Italia, 67-69
103	Piano di Sorrento	Id.	Filiale, piazza D. Cota, 4-5
104	Sant'Agnello	Id.	Filiale, via A. Balsamo, 19
105	Sorrento	Id.	Filiale, piazza Tasso, 35-36
106	Vico Equense	Id.	Filiale corso Filangieri (angolo via S Ciro)
107	Boscotrecase	Id.	Filiale, via Umberto I, 167
108	Pompei	Id.	Filiale, piazza Municipio
109	Torre Annunziata	Id.	Filiale, corso V. Emanuele III n. 315-317
110	Torre del Greco	Id.	Filiale, piazza S. Croce, 6-7-8-9
111	Agropoli	Salerno	Filiale, via Piave, 16
112	Buccino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
113	Campagna	Id.	Filiale, corso Umberto I, 67
114	Amalfi	Id.	Filiale, piazza Duomo, 2
115	Maiori	Id.	Filiale, via G. Amendola
116	Minori	Id.	Filiale, piazza Cantilena, 21
117	Cava dei Tirreni	Id.	Filiale, corso Italia, 275
118	Battipaglia	Id.	Filiale, via Roma, 68-70-72

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
119	Eboli	Salerno	Filiale, via Matteo Ripa, 25-25-*bis* e *ter*
120	Laurino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
121	Mercato S. Severino	Id.	Filiale, via F. di Carignano, 18-20
122	Pontecagnano	Id.	Filiale, piazza Felice Sabbato
123	Montesano sulla Marcellana	Id.	Filiale, corso Mamma Gagliardi
124	Montecorvino Rovella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
125	Nocera Inferiore	Id.	Filiale, via G. Garibaldi, 37
126	Angri	Id.	Filiale, via G. da Procida, 7-8-9
127	Pagani	Id.	Filiale, corso E. Padovani, 59-61
128	Scafati	Id.	Filiale, via Chiesa Madre
129	Pisciotta	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
130	Polla	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 34-36
131	Posiglione	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
132	Padula	Id.	Filiale, corso Umberto I
133	Sala Consilina	Id.	Filiale, via Roma
134	Salerno	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 81
135	Giffoni Vallepiana	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
136	Sapri	Id.	Filiale, corso Garibaldi
137	Sarno	Id.	Filiale, corso G. Amendola, 21
138	Vallo della Lucania	Id.	Filiale, via Calcinari
139	S. Angelo a Fasanolla	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
140	Roccadaspide	Id.	Via Giuliani, 8

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

per *il Banco di Napoli*
TOMMASO CARINI
ROBERTO RAGAINI

Copia estratto

BANCO DI NAPOLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto del verbale del 4 dicembre 1967

Rinnovo convenzione Campania e Molise

Servizio distribuzione valori bollati

Visto l'esito delle trattative svolte con il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il rinnovo della convenzione in corso per il biennio 1968-1969, salvo proroga per un altro biennio;

Visto che, ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, l'aggio di cui all'art. 11 della convenzione in corso verrebbe determinato nelle seguenti misure:

2,15 % sui primi 11.500.000.000 di valori venduti;
0,30 % sulle vendite eccedenti i limiti suddetti;

Su proposta del direttore generale;

Il consiglio delibera:

a) di autorizzare il rinnovo della convenzione per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari della Campania e Molise per il biennio 1968-1969, salvo rinnovo per il successivo biennio, ed alle condizioni riportate in premessa;

b) di delegare i signori condirettore centrale dott. Tommaso Carini e direttore di sede dott. Roberto Ragaini perchè in nome e per conto del Banco sottoscrivano la convenzione stessa.

Per estratto conforme.

Il segretario del consiglio di amministrazione: f.to: STANGHERLIN.

La presente copia è conforme al verbale del 4 dicembre 1967, estratto dal libro del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, sede di Napoli.

Napoli, addì 15 dicembre 1967

Timbro e firma di Abbate Ugo fu Francesco, notaio in Napoli.

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti ed il Banco di Napoli rappresentato dal suo condirettore centrale dott. Tommaso Carini e dal suo direttore di sede dott. Roberto Ragaini entrambi al presente atto autorizzati come da delega sub *B*), si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera e Potenza.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Bari, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 6.000 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo articolo 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente, dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quin-

dicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bari o a quella Intendenza di finanza, su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bari al magazzino compartimentale del Banco come le spese di custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie o taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,00% fino ad un importo di L. 8.000 milioni;
L. 0,30% sull'importo eccedente L. 8.000 milioni.

Nessun altro compenso o provvigione spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente articolo 11 e l'aggio che il Banco deve corrispondere a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontanti attualmente a L. 180.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dello ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze: PRETI

per il Banco di Napoli
TOMMASO CARINI - ROBERTO RAGAINI

Registrato al n. 13895, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 2.206.830 (*lire duemilioniduecentoseimilaottocentotrenta*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Adelfia	Bari	Corrispondente Banco di Napoli
2	Casamassima	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele
3	Altamura	Id.	Filiale, piazza Unità d'Italia
4	Gravina di Puglia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
5	Andria	Id.	Filiale, via G. Bovio, 66-67
6	Triggiano	Id.	Filiale, piazza Vittorio Veneto n. 65
7	Grumo Appula	Id.	Filiale, piazza XX Settembre numeri 13-14
8	Modugno	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
9	Mola di Bari	Id.	Filiale, piazza XX Settembre numeri 26-28-30
10	Barletta	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 123
11	Canosa di Puglia	Id.	Filiale, via Aurelio Saffi, 48-50
12	Bisceglie	Id.	Filiale, via De Gasperi, 2
13	Molfetta	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele n. 7-A
14	Bitonto	Id.	Filiale, piazza Marconi, 59-60
15	Palo del Colle	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 5
16	Conversano	Id.	Filiale, piazza Battisti, 40
17	Castellana Grotte	Id.	Filiale, via XX Settembre, 32
18	Gioia del Colle	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 1-2
19	Acquaviva delle Fonti	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele n 13

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
20	Minervino Murge	Bari	Filiale, piazza G. Bovio, 39
21	Spinazzola	Id.	Filiale, corso Umberto, 39-41
22	Monopoli	Id.	Filiale, piazza V. Emanuele II, n. 59/60
23	Putignano	Id.	Filiale corso Umberto, 17/19/21
24	Noci	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41/43
25	Alberobello	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, n. 7b/7e
26	Locorotondo	Id.	Filiale, corso XX Settembre, n. 64/66
27	Terlizzi	Id.	Filiale, piazza IV Novembre, 2
28	Ruvo di Puglia	Id.	Filiale, piazza Regina Margherita, 23/24
29	Trani	Id.	Filiale, piazza Vitt. Emanuele, n. 62
30	Corato	Id.	Filiale, corso Cavour, 15/17
31	Bari	Id.	Filiale, via Abate Gimma, 101
32	Santeramo in Colle	Id.	Filiale, piazza di Vagno, 29/30
33	Brindisi	Brindisi	Filiale, corso Garibaldi, 37
34	Latiano	Id.	Filiale, piazza d'Ippolito
35	San Pietro Vernotico	Id.	Filiale, via Torre 2/A
36	San Pancrazio Salentino	Id.	Filiale, via S. Antonio, 18
37	Francavilla Fontana	Id.	Filiale, via Roma, 16/18
38	Oria	Id.	Filiale, via M. Pagano, 4/5
39	Torre Santa Susanna	Id.	Filiale, corso Umberto I
40	Ostuni	Id.	Filiale, via F. Tanzarella Vitale, n. 8/10

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
41	Ceglie Messapico	Brindisi	Filiale, corso Umberto I
42	Mesagne	Id.	Filiale, via Roma, 1 *bis*/3
43	Carovigno	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, n. 37/39 (Nuovo)
44	Fasano	Id.	Filiale, piazza Ciaia, 24/25
45	S. Vito dei Normanni	Id.	Filiale, piazza Vittoria
46	Accadia	Foggia	Corrispondente Banco Napoli
47	Bovino	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, 14
48	Castelnuovo della Daunia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
49	Cerignola	Id.	Filiale, corso Roma, 8
50	Ortonova	Id.	Filiale, piazza Municipio, n. 31/32/33
51	Trinitapoli	Id.	Filiale, corso Largo Trinità, 1
52	Margherita di Savoia	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, 55
53	San Ferdinando di Puglia	Id.	Filiale, via Nazionale, 79/81/83
54	Foggia	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele II, n. 35
55	Ascoli Satriano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 17
56	Troia	Id.	Filiale, piazza della Vittoria, n. 14/15
57	Lucera	Id.	Filiale, corso Gramsci, 13
58	Roseto Valfortore	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 23
59	Manfredonia	Id.	Filiale, corso Manfredi, 151/157
60	Monte S. Angelo	Id.	Filiale, corso Vitt Emanuele, 40
61	Vieste	Id.	Filiale, via Madonna della Libera
62	Rodi Garganico	Id.	Filiale, via Carmine Grossi, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
63	Vico Garganico	Foggia	Corrispondente Banco Napoli
64	S. Giovanni Rotondo	Id.	Corrispondente Banco Napoli
65	S. Marco in Lamis	Id.	Filiale, corso Matteotti, 59
66	Sansevero	Id.	Filiale, largo Carmine, 43/44
67	Sannicandro Garganico	Id.	Filiale, corso Umberto I, 69/71
68	Torremaggiore	Id.	Corrispondente Banco Napoli
69	Serracapriola	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 2
70	Casarano	Lecce	Filiale, piazza Indipendenza, n. 16/17
71	Taviano	Id.	Filiale, via Vitt. Emanuele, 12
72	Ugento	Id.	Filiale, piazza Adolfo Colosso, 17
73	Alessano	Id.	Corrispondente Banco Napoli
74	Campi Salentina	Id.	Filiale, via Taranto, 18
75	Salice Salentino	Id.	Filiale, via Umberto I, 9
76	Squinzano	Id.	Filiale, via della Chiesa, 14
77	Galatina	Id.	Filiale, via Garibaldi, 19
78	Gallipoli	Id.	Filiale, piazza M. R. Imbriani, n. 21
79	Alezio	Id.	Filiale, piazza Senepa de Pace, n. 52
80	Nardò	Id.	Filiale, via Cairoli, 1
81	Galatone	Id.	Filiale, via G. Leuzzi, 56/58
82	Lecce	Id.	Filiale, via 25 luglio, 13/a
83	Maglie	Id.	Filiale, via Trieste e Trento, 8/10
84	Matera	Matera	Filiale, piazza Vitt. Veneto, 48
85	Montescaglioso	Id.	Filiale, via Garibaldi, 30

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
86	Irsina	Matera	Filiale, largo Garibaldi, 1
87	Pisticci	Id.	Filiale, via Vitt. Emanuele II, n. 13/14
88	Bernalda	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 1
89	Montalbano Ionico	Id.	Filiale, viale Eraclea
90	Rotondella	Id.	Corrispondente Banco Napoli
91	Stigliano	Id.	Filiale, via Cialdini, 6
92	Tricarico	Id.	Filiale, via Veneto, 19/21
93	Grassano	Id.	Filiale, via Regina Margherita, n. 52
94	Acerenza	Potenza	Corrispondente Banco Napoli
95	Genzano di Lucania	Id.	Filiale, corso Vitt Emanuele, 1
96	Chiaromonte	Id.	Corrispondente Banco Napoli
97	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale, corso Umberto, 1
98	Senise	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, n. 135
99	Lagonegro	Id.	Filiale, via IV Novembre, 11/15
100	Moliterno	Id.	Filiale, via Roma, 99
101	Laurenzana	Id.	Corrispondente Banco Napoli
102	Lauria Superiore	Id.	Filiale, piazza Carlo Viceconti, n. 42
103	Marsiconuovo	Id.	Corrispondente Banco Napoli
104	Melfi	Id.	Filiale, via Carmine, 5
105	Lavello	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele II, n. 146/150
106	Rionero in Vulture	Id.	Filiale, via Garibaldi, 7/9
107	Viggiano	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, 81

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
108	Muro Lucano	Potenza	Filiale, vico II Umberto I, 2
109	Pescopagano	Id.	Corrispondente Banco Napoli
110	Potenza	Id.	Filiale, corso 18 Agosto 1850, 99
111	Venosa	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, n. 65/67/69
112	Maratea	Id.	Filiale, piazzetta del Gesù - Località Fiumicello (Nuovo)
113	Palazzo San Gervasio	Id.	Filiale, via Francavilla, 152
114	Picerno	Id.	Corrispondente Banco Napoli
115	Montemurro	Id.	Corrispondente Banco Napoli
116	Manduria	Taranto	Filiale, piazza Vitt. Emanuele, 20
117	Sava	Id.	Filiale, via Regina Elena, 1/5
118	Martina Franca	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, 6
119	Mottola	Id.	Corrispondente Banco Napoli
120	Palagiano	Id.	Filiale, via Sansonetti, angolo corso Vittorio Emanuele
121	Castellaneta	Id.	Corrispondente Banco Napoli
122	Ginosa	Id.	Filiale, corso Vitt. Emanuele, n. 150
123	Taranto	Id.	Filiale, via d'Aquino, 49
124	Grottaglie	Id.	Filiale, via Marconi, 15

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

per il Banco di Napoli
TOMMASO CARINI
ROBERTO RAGAINI

Copia estratto

BANCO DI NAPOLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto del verbale del 4 dicembre 1967

Rinnovo convenzione Puglia e Lucania

Servizio distribuzione valori bollati

Visto l'esito delle trattative svolte dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, per il rinnovo della convenzione in corso per il biennio 1968-1969, salvo proroga per un altro biennio;

Visto che, ferma restando le condizioni stabilite per il servizio in parola l'aggio di cui all'art. II della convenzione in corso verrebbe determinato nelle seguenti misure:

3 % sui primi 8 miliardi di valori venduti;

0,30 % sulle vendite eccedenti i limiti suddetti:

Su proposta del direttore generale;

Il consiglio delibera:

a) di autorizzare il rinnovo delle convenzioni per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari della Puglia e Lucania per il biennio 1968-1969, salvo rinnovo per il successivo biennio, alle condizioni riportate in premessa;

b) di delegare i signori condirettore centrale dott. Tommaso Carini e direttore di sede dott. Roberto Ragaini perchè in nome e per conto del Banco sottoscrivono la convenzione stessa.

Per estratto conforme.

Il segretario del consiglio di amministrazione: f.to: STANGHERLIN.

La presente copia è conforme al verbale del 4 dicembre 1967, estratto dal libro del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, sede di Napoli.

Napoli, addì 15 dicembre 1967

Timbro e firma di Abbate Ugo fu Francesco, notaio in Napoli.

Rinnovo della convenzione con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Calabria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, rappresentata dal suo presidente on.le avv. Giacinto Froggio, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio della Calabria in data 21 febbraio 1955, approvata con il decreto ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1955, con la quale fu affidato alla detta Cassa di risparmio il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Calabria dal 23 febbraio 1955 al 31 dicembre 1955, prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioe dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle province seguenti: Catanzaro Cosenza e Reggio Calabria.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania continuerà a mantenere a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Cosenza, ed un magazzino ausiliario presso la sede di Reggio Calabria, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.800 milioni la scorta dei valori bollati di cui i suddetti magazzini sono stati già dotati. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dalla Cassa.

Art. 5.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze, autorizza la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a tener fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori la detta Cassa non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cosenza o di Reggio Calabria.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, la Cassa di risparmio si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distri-

buzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Cosenza, ed in quello ausiliario di Reggio Calabria, della dotazione dei valori bollati cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Cosenza e di Reggio Calabria o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario suindicati, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa, e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario, sono invece, a carico della Cassa di risparmio.

Art. 10.

La Cassa si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti, o di apposite rappresentanze, nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e la Cassa, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

La Cassa si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora la Cassa intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete alla cassa la seguente provvigione:

lire 3,30% fino ad un importo di lire 3.100 milioni;
lire 0,30% sull'importo eccedente i 3.100 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ed alle sue dipendenze, Istituti di credito corrispondenti o rappresentanze, per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la Cassa, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente autorizza l'Intendenza di finanza di Cosenza ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è tenuta a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad essa affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrali ed ausiliario della Cassa, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale e ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che essa si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente in L. 63.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati alla predetta Cassa.

Art. 15.

L'amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro della Calabria, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1968 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze: PRETI

Il presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania:
GIACINTO FROGGIO

Registrato al n. 13896, *mod. II, addì* 3 *maggio* 1968, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 993.300 (*lire novecentonovantatremilatrecento*). — p. *Il capo ufficio*: CATALANO — p. *Il cassiere*: LUCISANO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze, rappresentanze o corrispondenti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Arena	Catanzaro	Piazza Generale Pagano
2	Borgia	Id.	Presso Lanatà Saverio
3	Botricello	Id.	Via Nazionale
4	Catanzaro	Id.	Piazza Matteotti
5	Chiaravalle Centrale	Id.	Via Indipendenza, 4
6	Cirò	Id.	Via del Risparmio
7	Cropani	Id.	Presso sig. Cimino Raffaele
8	Crotone	Id.	Via M. Nicoletti
9	Maida	Id.	Piazza Garibaldi
10	Martirano Lombardo	Id.	Corrispondente
11	Mileto	Id.	Presso Russo Giuseppe, corso Umberto
12	Nicastro	Id.	Corso Numistrano, 14-16-18
13	Nicotera	Id.	Via Cavour, 48
14	Nocera Terinese	Id.	Via S. Caterina
15	Petilia Policastro	Id.	—
16	Pizzo Calabro	Id.	Via Marconi, 10
17	Savelli	Id.	Presso S. Astorino Salvatore
18	Serra San Bruno	Id.	—
19	Soriano	Id.	Via Roma, 87
20	Soverato	Id.	Viale Stazione
21	Soveria Mannelli	Id.	Corso Garibaldi, 242

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
22	Squillace	Catanzaro	Presso dott. Francesco Varano
23	Strongoli	Id.	Via XXIV Maggio, 1
24	Taverna	Id.	Presso sig. Ingento Michele
25	Tropea	Id.	Piazza Vitt. Veneto, 11-14
26	Vibo Valentia	Id.	Corso Vittorio Emanuele
27	Acri	Cosenza	Via V. Padula, 50/b
28	Aiello	Id.	Via Luigi De Seta
29	Amantea	Id.	Via Margherita
30	Amendolara	Id.	Presso sig.ra Raffetta Giuseppina
31	Belvedere Marittimo	Id.	Via Amellino
32	Cariati	Id.	Via San Giovanni
33	Carolei	Id.	Corso Mazzini, 105
34	Cassano Jonio	Id.	Via Garibaldi, 4
35	Castrovillari	Id.	Corso Garibaldi
36	Cetraro	Id.	Via Luigi De Seta
37	Corigliano Calabro	Id.	Piazza del Popolo, 4
38	Cosenza	Id.	Via Brenta, 8
39	Diamante	Id.	Via Nazionale
40	Fuscaldo	Id.	Via San Michele
41	Grimaldi	Id.	Corso Trento, 31
42	Longobucco	Id.	Via Colombo
43	Lungro	Id.	Via Croce
44	Montaldo Uffugo	Id.	Via Garibaldi, 16
45	Mormanno	Id.	Via L. Romano

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
46	Oriolo Calabro	Cosenza	Via Michele Bianchi
47	Paola	Id.	Via del Cannone
48	Praia a Mare	Id.	Viale della Libertà
49	Rende	Id.	Piazza degli Eroi, 1
50	Roggiano Gravina	Id.	Corso Vitt. Emanuele, 54
51	Rogliano	Id.	Piazza Municipio
52	Rossano	Id.	Via Garibaldi
53	San Demetrio Corone	Id.	Via Dante Alighieri, 34
54	San Giovanni in Fiore	Id.	Via Roma
55	San Lucido	Id.	Piazza Fiume
56	San Marco Argentano	Id.	Presso sig. Cittadino Alghisio
57	San Sosti	Id.	Via Libertà
58	Scalea	Id.	Via Caroprese
59	Spezzano Albanese	Id.	Via del Corso
60	Spezzano della Sila	Id.	Via Roma
61	Torano Castello	Id.	Via Marconi, 71
62	Trebisacce	Id.	Via Nazionale
63	Ardone	Reggio Calabria	Presso dott. Domenico Zappia
64	Bagnara Calabra	Id.	Via Vitt. Emanuele, 121-123
65	Bianco	Id.	Corso Garibaldi, 47
66	Caulonia	Id.	Corrispondente
67	Cinquefrondi	Id.	Viale delle Remembranze, 13
68	Cittanova	Id.	Piazza Garibaldi, 1
69	Delianuova	Id.	Via Umberto I, 189-191
70	Gioiosa Jonica	Id.	Piazza Vitt. Veneto

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
71	Gioia Tauro	Reggio Calabria	Via Lo Moro
72	Laureana di Borello	Id.	Viale Margherita
73	Locri	Id.	Via Matteotti (palazzo Panuzzo)
74	Melito Porto Salvo	Id.	Presso sig.ra Battaglia Maria
75	Molochio	Id.	Via Vitt. Emanuele, 13
76	Oppido Mamertina	Id.	Presso Pentimalli Vittorio
77	Palmi	Id.	Via Roma
78	Polistena	Id.	Piazza Garibaldi
79	Reggio Calabria	Id.	Corso Garibaldi, 144
80	Rizziconi	Id.	Viale Umberto I
81	Roccella Ionica	Id.	Via Roma, 51-53
82	Rosarno	Id.	Via Piave
83	S. Eufemia d'Aspromonte	Id.	Via Veneto, 42
84	Seminara	Id.	Corso Barlani
85	Siderno Marina	Id.	Piazza Risorgimento
86	Stilo	Id.	Presso sig.ra Pecetta Ilde Germanotta
87	Taurianova	Id.	Piazza Italia
88	Villa S. Giovanni	Id.	Presso sig. Rizzuto Antonio, via Siena

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
GIACINTO FROGGIO

(8016)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(7151649) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.